



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto che, nel rispetto di determinati criteri sono stabilite, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nuove modalità di distribuzione del gioco sulle corse dei cavalli e su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

VISTO l'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

VISTO l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che *"In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione"*;

VISTO l'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato il predetto articolo 1, comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, estendendone gli effetti al 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto l'attribuzione di nuove concessioni per la raccolta dei giochi pubblici con gara da indire dal 1° maggio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che i concessionari per la raccolta delle scommesse in rete fisica, così come quelli per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguano la loro attività fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle convenzioni aggiudicate ai sensi dei precedenti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione;

VISTO l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale, al fine dell'attribuzione delle concessioni relative alle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, con gara da indire entro il 30 settembre 2018, ha stabilito che le concessioni e le titolarità di punti di raccolta regolarizzati siano prorogate al 31 dicembre 2018 a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000,00 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e di euro 3.500,00 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il quale statuisce che, all'articolo1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole *“sono prorogate al 31 dicembre 2018”* sono sostituite dalle seguenti *“sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019”*;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché i conseguenti adempimenti da parte dei soggetti titolari delle concessioni in essere e dei punti di raccolta regolarizzati;

DETERMINA

ART.1

Versamento delle somme annuali per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati

1. L'importo complessivo, determinato sulla base delle somme annuali previste dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato dall'articolo 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è versato, entro il 31 marzo 2019, ovvero in due rate di pari importo entro il 28 febbraio 2019 ed il 31 agosto 2019 dal concessionario e dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo n. 5466.
2. Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all'Agenzia, entro il decimo giorno dalla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Agenzia, gli estremi identificativi ai fini del distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

ART.2

Garanzie

1. Per effetto della proroga di cui all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 1097 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2019 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza, cioè il 31 dicembre 2020; le garanzie sono presentate all'Agenzia entro il termine del 31 marzo 2019, ovvero del 28 febbraio 2019, in caso di pagamento rateale.

ART.3

Inadempimento

1. L'omesso versamento dell'importo dovuto entro i termini indicati all'articolo 1, comma 1, o l'omessa trasmissione dell'atto di cui all'articolo 2, comma 1, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità della raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti.
2. L'Ufficio competente potrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale.

Roma, 15 gennaio 2019

IL DIRETTORE

Benedetto Mineo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993